Procura distrettuale di Bologna

Prot. n.

Nr. Reg. Circ.

21BO0060
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE
N. 4646 | 13 LUG. 2017
UCR | CC | N.UO
Funzione | Macroattività | Attività
Capitolo | SottofascicoloSottofascicolo

Procura distrettuale della Repubblica
di Bologna

(Ufficio del Procuratore della Repubblica Giuseppe AMATO)

Al Signor Questore di	BOLOGNA
Ai Signori Questori della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestale di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri Forestale della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Direttore della Sezione DIA di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Sezione Anticrimine Carabinieri di	BOLOGNA
Al Signor Comandante del Nucleo Operativo di Protezione di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale *[con richiesta di inoltro ai restanti Comandi della Regione]*	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti della Polizia Provinciale della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante della Polizia Municipale del Comune di [*con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia*]	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti della Polizia Municipale delle Province della [*con richiesta di inoltro ai comandi delle rispettive Province*]	REGIONE EMILIA ROMAGNA

Al Signor Direttore Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Direttore Provinciale Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Sanità Pubblica di	BOLOGNA
Al Signor Direttore Provinciale Istituto Nazionale Previdenza Sociale di	BOLOGNA
Al Signor Direttore Provinciale Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	BOLOGNA
Al Signor Direttore dell'Ufficio Dogane	BOLOGNA
Al Signor Procuratore Aggiunto Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria Al Signor Dirigente Amministrativo [*con preghiera di inoltro al personale amministrativo interessato*]	SEDE

e, per conoscenza:

Al Signor Procuratore Generale	BOLOGNA

Oggetto: **Nuova disciplina in tema di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio** [legge 23 giugno 2017 n. 103].

La legge n. 103 del 2017 [in vigore a far data dal 3 agosto 2017] contiene una importante disposizione in tema di elezione di domicilio, che si riporta:

24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario».

E' norma che necessita di chiarificazione e di linee guida operative, il cui contenuto non può che partire da quanto già osservato nella **generale circolare di questo Ufficio in data 09 settembre 2016,** nel punto dedicato alla "elezione di domicilio".

Si riporta testualmente quanto già segnalato in tale circolare, **il cui contenuto conserva piena attualità,** laddove si è disciplinata l'attività della polizia giudiziaria, che deve provvedere **necessariamente** [salva l'ipotesi dell'irreperibilità] ad acquisire dall'indagato la dichiarazione/elezione di domicilio.

"L'elezione di domicilio.

Sempre in tema di efficacia dell'attività di polizia e nella anzidetta esigenza di completezza, segnalo un altro profilo di fondamentale rilievo, relativo alla **dichiarazione/elezione di domicilio.**

E' fondamentale per la polizia giudiziaria che raccoglie e trasmette la denuncia/querela il procedere – oltre che, ovviamente, alla compiuta identificazione dell'indagato, anche- alla rituale dichiarazione/elezione di domicilio [salva l'eccezionale ipotesi di indagato denunciato già in stato di irreperibilità].

Infatti, in tale evenienza, l'infruttuosità della notifica al domicilio dichiarato o eletto, importerà la possibilità di procedere alla notificazione presso il difensore *ex* articolo 161, comma 4, c.p.p.

Non solo: la ritualità della dichiarazione/elezione di domicilio potrà consentire all'Ufficio, nella ricorrenza delle condizioni di legge, di coltivare fruttuosamente la strada della richiesta di decreto penale di condanna.

Proprio garantire la suindicata metodica operativa, le segreterie e, soprattutto, i magistrati assegnatari del fascicolo cureranno il rispetto di tale adempimento, che non ammette eccezioni, segnalando eventuali inosservanze ingiustificate.
In ogni caso, laddove apprezzato in sede di ricezione, la notizia di reato potrebbe essere restituita, per l'effettuazione dell'incombente, nei termini di cui si è detto relativamente all'informativa "incompleta".

Alla elezione di domicilio, motivatamente, ci si potrà esimere dal provvedere [attendendo le determinazioni del PM] solo per specifiche ragioni di riserbo investigativo, di tutela della persona offesa ovvero della specifica necessità di dover procedere ad atti "a sorpresa".

Il contenuto dell'elezione di domicilio

Occorre poi soffermare l'attenzione sul "contenuto" [ossia sulle modalità di effettuazione] dell'elezione/dichiarazione di domicilio.

In tema, va evidenziato che la disciplina introdotta dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 impone di implementare qualitativamente il contenuto della dichiarazione/elezione di domicilio da parte della polizia giudiziaria.

Tale atto deve essere redatto in modo tale da garantire la più ampia consapevole conoscenza da parte dell'indagato, sì da porlo nella condizione di determinarsi scientemente sia in ordine alle proprie facoltà definitorie [richiesta di sospensione con messa alla prova; definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto], **sia in ordine alla propria presenza "nel processo"** [processo in assenza e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili].

Con riguardo alla prima questione, vengono all'attenzione la disciplina dell'avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa in prova (articolo 141 *bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p.) e quella dell'avviso che il pubblico ministero deve dare alla persona sottoposta alle indagini quando ritenga di definire il procedimento con richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto (articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p).

Nel primo caso, si tratta di un avviso facoltativo e non obbligatorio ["può" avvisare l'interessato].

E' però opportuno che tale incombente venga coltivato proprio per favorire la possibilmente ampia applicazione dell'istituto deflattivo.

Nel secondo caso, l'avviso è invece obbligatorio, giacchè la norma richiamata, contenuta nell'articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p., fonda l'obbligo per il pubblico ministero di dare avviso della propria intenzione di avanzare la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto all'indagato, che, nel termine di "dieci giorni", può prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del suo dissenso rispetto alla richiesta.

In questa prospettiva, buona soluzione organizzativa è quella, soddisfabile anche grazie alla collaborazione degli organi di polizia giudiziaria operanti sul territorio, di avvisare formalmente l'indagato di tali possibili modalità definitoria, in occasione della redazione del verbale di dichiarazione e/o elezione di domicilio.

L'avviso da parte degli organi di polizia giudiziaria che procedono a rimettere la denuncia/querela, da redigere unitamente al verbale di elezione/dichiarazione di domicilio, deve avere questo contenuto:

"Si avvisa XY, *in ottemperanza alla indicazione generale del Procuratore della Repubblica di Bologna*, che, laddove ricorrano i presupposti di legge e il reato lo consenta, ha facoltà di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168 *bis* c.p., con conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo della prova; e si avvisa, altresì, che, sempre laddove ricorrano i presupposti di legge ed il reato lo consenta, il pubblico ministero potrebbe determinarsi a chiedere l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, potendosi in proposito esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p, nel caso presentando formale motivata opposizione"[1].

Con riferimento alla seconda questione, quella correlata alla nuova disciplina del procedimento in assenza dell'imputato, si evidenzia l'importanza del disposto dell'articolo 420 *bis* c.p.p.[2], laddove si

---

[1] In questa prima fase applicativa, onde evitare difficoltà applicative, si ritiene opportuno prevedere un avviso standardizzato, costruito *per relationem* alla normativa di riferimento, restando ovviamente inteso che entrambi gli istituti non hanno una applicazione generalizzata a tutti i reati, prevedendo comunque valutazioni di merito comunque rimesse alla AG. Così, in particolare, la sospensione con messa alla prova trova applicazione solo nei procedimenti per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 c.p.p. e, al di fuori di questi, per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore ne massimo a quattro anni avere riguardo esclusivamente alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, prescindendosi dalla contestazione delle circostanze aggravanti, ivi comprese quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale; mentre la particolare tenuità è applicabile solo in presenza di un reato sanzionato con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento.

[2] Questo il testo:

Articolo 420 *bis* c.p.p. (assenza dell'imputato).

1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

stabiliscono le condizioni nella cui ricorrenza può essere celebrato il processo "nell'assenza" dell'imputato.

Nel nuovo sistema scompare l'istituto della contumacia dell'imputato, nel senso che l'assenza [irreperibilità] dell'imputato conduce alla sospensione del procedimento, fuori dei casi tassativi in cui tale condizione, cioè l'assenza, consente lo svolgimento del processo.

Fondamentale è allora il disposto dell'articolo 420 *bis* c.p.p., laddove si stabiliscono le condizioni nella cui ricorrenza può essere celebrato il processo "nell'assenza" dell'imputato.

In sintesi, il processo può essere celebrato "in assenza" dell'imputato quando questi abbia rinunziato a presenziare.

In mancanza di una rinuncia espressa, la volontà consapevole dell'imputato di non partecipare al processo può essere dedotta da una serie di circostanze da cui possa desumersi che egli sia stato effettivamente posto a conoscenza del procedimento penale a suo carico.

Tali circostanze si desumono dal comma 2 dell'articolo 420 *bis* c.p.p.:

- pregressa elezione o dichiarazione di domicilio
- sottoposizione dell'imputato nel corso del procedimento ad arresto, fermo o misura cautelare
- nomina di un difensore di fiducia
- notifica a mani proprie dell'avviso dell'udienza
- conseguita conoscenza "certa" del procedimento conseguita in altro modo
- accertata volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

Il tema da affrontare è quello dei riflessi di tale disciplina sull'elezione/dichiarazione di domicilio

---

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420 *ter*, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. è altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420 *quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

E' pure vero, infatti, che **l'avvenuta elezione/dichiarazione di domicilio – giusta il letterale disposto dell'articolo 420 *bis* c.p.p. - è condizione satisfattiva della consapevole conoscenza del procedimento, tale da legittimare lo svolgimento del procedimento in assenza.**

Peraltro, pare opportuno, nell'ottica del più ampio rispetto delle garanzie e, soprattutto, onde evitare il rischio di attività processuali inutili, perseguire il risultato della più ampia certezza della consapevole conoscenza degli effetti dell'atto che l'indagato va a firmare.

Tale risultato può essere perseguito in due modi.

Il primo, è quello di dare al verbale di dichiarazione/elezione di domicilio un reale contenuto di "concretezza", sì da esplicitare con chiarezza all'indagato il "fatto" per cui si procede e gli obblighi che a tale dichiarazione/elezioni conseguono.

Tale contenuto di concretezza può realizzarsi laddove l'organo che procede rappresenti nel verbale, in modo sintetico, ma chiaro, il "fatto" per cui si procede, facendo riferimento all'episodio oggetto di denuncia ovvero al contenuto della querela presentata nei confronti dell'indagato[3].

Ad esempio, deve essere indicato che si procede per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, accertato come commesso in un determinato luogo ed in una determinata data.

Ad esempio, deve essere indicato che si procede nei confronti dell'indagato per una querela per appropriazione indebita di una determinata cosa presentata a suo carico da una determinata persona [a tal riguardo, mi sento di rappresentare, con tranquillante chiarezza, che non sussistono ragioni di malintesa riservatezza che ostino alla rappresentazione chiara e precisa del fatto, rispetto al quale il querelante ha chiesto si debba procedere in sede penale].

Il secondo, è quello di prevedere che l'organo che procede alla redazione del verbale di elezione/dichiarazione di domicilio oltre che l'avvertimento di cui all'articolo 161, comma 1, c.p.p., dia anche l'ulteriore avvertimento degli effetti che ne conseguono in ordine alla conoscenza del procedimento penale da parte dell'interessato e della possibilità che questo potrebbe legittimamente svolgersi in sua "assenza", essendo questi in tale sede "rappresentato" dal difensore ai sensi di quanto disposto dall'articolo 420 *bis* c.p.p.

***

[3] La soluzione proposta è quella più garantista e è la ragione per la quale viene recepita. A scanso di equivoci però devo segnalare una recente sentenza della Cassazione, Sezione III, 6 aprile 2017, Proc. Rep. Trib. Bologna in proc. Maderegger, dove si è affermato che il verbale di elezione o dichiarazione di domicilio, ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Cpp, deve avere come suo contenuto essenziale l'avvertimento al soggetto richiesto che questi, come indagato o imputato, "ha l'obbligo comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore" , senza alcun riferimento invece all'articolo di legge in cui è prevista la fattispecie di reato ed alla descrizione del fatto contestato e senza quindi la necessità, in caso di persona alloglotta, di tradurre la norma violata e la descrizione del fatto, dovendosi limitare, in tal caso, la traduzione al suddetto avvertimento. La Corte così ha dichiarato abnorme, perché determina una stasi irrimediabile del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale abbia erroneamente dichiarata la nullità del verbale di elezione/dichiarazione di domicilio [e di tutti gli atti conseguenti, compreso il decreto di rinvio a giudizio] sull'inesatto presupposto che questo, riguardando un imputato alloglotta, dovesse contenere anche la traduzione della norma violata e della descrizione del fatto contestato, e, per l'effetto disposta la restituzione degli atti al giudice dell'udienza preliminare.

In sintesi, si chiede che:

il verbale di dichiarazione/elezione di domicilio contenga una chiara, esplicita, anche se sintetica, rappresentazione del "fatto" oggetto delle indagini.

Inoltre, la polizia giudiziaria del territorio, tenuta a procedere alla elezione/dichiarazione di domicilio, è necessario che **integri** il modulo con i seguenti avvertimenti:

"Si avvisa che, a seguito della avvenuta elezione/dichiarazione di domicilio, si ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato e eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (articolo 161, comma 1, c.p.p.).
Si avvisa, altresì, che, a seguito dell'inoltro della denuncia/querela alla Procura della Repubblica competente, si procederà ad iscrivere procedimento penale rispetto al quale si ha diritto di partecipare e di essere presenti, con la conseguenza che, laddove si rimanesse "assenti", l'esercizio di tale legittima facoltà consentirà comunque di procedere, essendo "rappresentati" dal difensore, di fiducia o di ufficio (articolo 420 *bis*)".
Si avvisa, infine, che, *in ottemperanza alla indicazione generale del Procuratore della Repubblica di Bologna*, laddove ricorrano i presupposti di legge e il reato lo consenta, l'indagato ha facoltà di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168 *bis* c.p., con conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo della prova; e si avvisa, altresì, che, sempre laddove ricorrano i presupposti di legge ed il reato lo consenta, il pubblico ministero potrebbe determinarsi a chiedere l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, potendosi in proposito esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p, nel caso presentando formale motivata opposizione". "

***

La nuova disciplina dell'elezione presso il difensore di ufficio. Riportato il testo della richiamata circolare, a questo punto si deve esaminare il significato del *novum* introdotto con la legge n. 103 del 2017.

La novità riguarda il solo caso in cui l'indagato ritenga di eleggere domicilio presso il difensore di ufficio.

E' in tal caso necessario che la polizia giudiziaria all'atto dell'elezione di domicilio, allorquando questa sia stata fatta presso il difensore di ufficio, **ne acquisisca subito l'assenso [ad accettare l'elezione e quindi le successive notificazioni]:** è in proposito sufficiente il contatto verbale – telefonico o con altro mezzo- con il difensore e la seguente attestazione dell'assenso nel verbale di elezione.

Anche a seguito di interlocuzione avuta con il Consiglio dell'ordine e con la Camera penale, nella impossibilità di creare un turno di avvocati reperibili cui sollecitare la disponibilità ad accettare le notifiche, è **però** estremamente probabile - anche in ragione dell'urgenza dell'attività della polizia giudiziaria, dell'ora in cui può dover essere svolta e soprattutto dell'esigenza di non gravare troppo sulla stessa polizia giudiziaria- **che risulti impossibile attivare lo strumentario del contatto con il difensore di ufficio e di avere il consenso alla notificazione.**

Ed allora, in tale evenienza, senza che interessi conoscere il contenuto delle attività intermedie [contatto positivo o negativo col difensore di ufficio; diniego comunque del difensore ad accettare la domiciliazione ai fini delle notificazioni] **è regola di evidente opportunità quella di sollecitare l'indagato a dichiarare o eleggere domicilio in luogo o presso persona diversa dal difensore di ufficio, con ovviamente gli avvertimenti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 161, comma 4, del Cpp** [in particolare l'avvertimento che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o dell'elezione la notificazione sarà eseguita mediante consegna al difensore].

Dovrà quindi evitarsi una elezione presso il difensore di ufficio a meno che non si sia riusciti a contattarlo e si sia acquisito il consenso a ricevere le notificazioni.

Solo in quest'ultimo caso si dovrà dare atto nel verbale del contatto [telefonico o in altro modo] e dell'assenso.

Per converso, in caso di contatto impossibile o in caso di rifiuto, non interessa che se ne dia menzione nel verbale, trattandosi di attività inutile e priva di effetti.

La scelta del legislatore, in ogni caso, è quella più rispettosa dei richiamati principi in tema di processo in assenza dell'imputato, perché mira a radicare le notificazioni presso un soggetto effettivamente in grado di comunicare e contattare dell'iter del procedimento l'indagato/imputato e che evidentemente sulla base di tale presupposto ha accettato la domiciliazione.

Alla luce di quanto detto il modulo che sopra si è proposto può essere così modificato, in caso di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio:

"Si invita l'indagato a dichiarare o eleggere domicilio, relativamente al "fatto" per cui si procede, relativo a XXX.
L'indagato richiesto dichiara o elegge domicilio: XXXX
Si avvisa che, a seguito della avvenuta elezione/dichiarazione di domicilio, si ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato e eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (articolo 161, comma 1, c.p.p.).
Si rappresenta che, a seguito di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, nella persona dell'avvocato X, individuato secondo il turno, questi contattando all'utenza telefonica Y [o in altro modo], ha espressamente accettato la domiciliazione.
Si avvisa, altresì, che, a seguito dell'inoltro della denuncia/querela alla Procura della Repubblica competente, si procederà ad iscrivere procedimento penale rispetto al quale si ha diritto di partecipare e di essere presenti, con la conseguenza che, laddove si rimanesse "assenti", l'esercizio di tale legittima facoltà consentirà comunque di procedere, essendo "rappresentati" dal difensore, di fiducia o di ufficio (articolo 420 *bis*)".
Si avvisa, infine, che, *in ottemperanza alla indicazione generale del Procuratore della Repubblica di Bologna*, laddove ricorrano i presupposti di legge e il reato lo consenta, l'indagato ha facoltà di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168 *bis* c.p., con conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo della prova; e si avvisa, altresì,

che, sempre laddove ricorrano i presupposti di legge ed il reato lo consenta, il pubblico ministero potrebbe determinarsi a chiedere l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, potendosi in proposito esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p, nel caso presentando formale motivata opposizione". "

Quindi– si ripete- bisogna avere l'accortezza di segnalare in caso di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio - che sia stato contattato e che abbia accettato di ricevere le notificazioni - di dare conto di tale circostanza, indicando la modalità del contatto [normalmente a mezzo telefono] e dell'accettazione nel verbale.

Diversamente, la elezione di domicilio NON potrà essere fatta presso il difensore di ufficio.

In caso di inottemperanza, l'Ufficio si riserva la ritrasmissione degli atti per la rituale rinnovata dichiarazione/elezione di domicilio.

Le SS.VV. sono pregati di darne informazioni alle dipendenti articolazioni territoriali, affinchè ottemperino alle suddette indicazioni, che valgono, ma ovviamente solo nei rapporti con la Procura di Bologna, anche per gli Uffici di polizia giudiziaria che qui inoltrano informative per fatti di ravvisata "competenza distrettuale.

Ringrazio per l'attenzione

Bologna, 12 luglio 2017

IL PROCURATORE DISTRETTUALE
Giuseppe Amato

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Depositato il 13 LUG. 2017
Il Cancelliere
CANCELLIERE B3
Dr.ssa Lidia Meschieri

6393/16

Procura della Repubblica distrettuale
di BOLOGNA
(Ufficio del Procuratore della Repubblica- dott. Giuseppe AMATO)

Rif.

Al Signor Questore di Bologna

Ai Signori Questori della Regione Emilia Romagna

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna

Ai Signori Comandanti provinciali della Regione Emilia Romagna

Al Signor Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Bologna

Ai Signori Comandanti provinciali della Guardia di finanza della Regione Emilia Romagna

Ai signori Responsabili delle Sezioni di polizia giudiziaria

Al Comandante della Polizia locale del Comune di Bologna (con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia e della Regione Emilia Romagna)

E p.c.

Al Signor Procuratore generale di Bologna

Ai signori Sostituti procuratori

Al signor Dirigente amministrativo, anche per la diffusione al personale dell'Ufficio

OGGETTO: *Modalità di trasmissione delle "notizie di reato".*

Per un corretto e funzionale rapporto tra la Procura della Repubblica e le articolazioni della polizia giudiziaria operanti sul territorio (anche in ossequio al disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 106 del 2006)], sento la necessità di dare alcune indicazioni operative che dovranno essere scrupolosamente seguite dagli operatori di polizia [che **valgono, ma ovviamente solo nei rapporti con la Procura di Bologna, anche per gli Uffici di polizia giudiziaria che qui inoltrano informative per fatti di ravvisata "competenza distrettuale]**, per consentire un più tempestivo ed efficace inizio delle investigazioni.

Sono indicazioni che mirano, peraltro, a **valorizzare al massimo le potenzialità della polizia giudiziaria**, che, avendo acquisito la notizia di reato, può da subito imprimere alle investigazioni la più corretta e tempestiva direzione per l'acquisizione degli elementi di prova da sottoporre poi al vaglio dell'ufficio requirente.

E' un contributo, va anche detto, insostituibile, laddove si voglia avere a cuore il buon esito processuale nella prospettiva anche di garantire al meglio i principi sottesi agli articoli 111 e 112 della Costituzione.

Le modalità di trasmissione della notizia di reato.

Va allora evitato l'inoltro al pubblico ministero di informative del tutto generiche e sommarie: in sostanza, limitato alla trasmissione dell'"informazione" del fatto, senza lo svolgimento di qualsivoglia attività a riscontro e corredo (identificazione della persona denunciata o querelata, benché puntualmente indicata dal denunciante/querelante; elezione di domicilio della persona denunciata o querelata; escussione delle persone informate indicate in denuncia/querela; identificazione e escussioni di altre persone in grado di comunque corroborare o smentire la denuncia/querela, ecc.).

Penso, esemplificando, all'inoltro all'Ufficio del pubblico ministero della sola querela così come presentata, senza lo svolgimento di attività investigativa a supporto (identificazione ed escussione di persone informate sui fatti, acquisizione di documentazione a riscontro, sommarie informazioni dell'indagato *ex* articolo 350 c.p.p., quando utili per controdedurre, ecc.).
Penso, sempre esemplificando, all' ipotesi della denuncia di soggetto per evasione non corredata dal provvedimento impositivo della misura, ecc.

Proprio per evitare il rischio di improprie e generiche informative, pare utile soffermare l'attenzione sulla disciplina normativa in tema di **invio [tempi e modalità] delle informative di reato.**

Ricordo, in proposito, quanto alla tempistica entro cui va osservato l'obbligo di trasmettere la *notitia criminis* al pubblico ministero, che la regola generale è contenuta nel comma 1 dell'articolo 347 c.p.p.: **la *notitia criminis* va trasmessa "senza ritardo", cioè appena possibile, senza ingiustificate inerzie, ma anche senza un'inutile frettolosità.**

Senza ritardo, infatti, non significa immediatamente.

L'organo di polizia, pertanto, acquisita la notizia di reato, può e deve riscontrarla svolgendo le necessarie investigazioni dirette ad accertare gli elementi essenziali del fatto, ad acquisire le fonti di prova e ad identificare il possibile responsabile.

Solo all'esito, "senza ritardo", deve rimetterla al pubblico ministero.

Va osservato, *per incidens*, che se la polizia giudiziaria, acquisita la notizia, si limitasse a trasmetterla "immediatamente", magari lo stesso giorno o pochissimi giorni dopo, all' ufficio del pubblico ministero, addirittura senza svolgere alcuna attività o limitandosi, al massimo, all'identificazione dell'indagato, ne deriverebbero notevolissimi inconvenienti. Ciò comporterebbe per il pubblico ministero assegnatario del fascicolo la necessità di inviare una successiva missiva -contenente le "direttive" per lo svolgimento delle indagini- con cui si sollecitano anche gli adempimenti più elementari e *routinari* (per esempio, identificazione dell'indagato, quando neppure a questa si sia provveduto, identificazione delle persone informate sui fatti, escussione delle persone informate sui fatti, ecc.), che, invece, la polizia giudiziaria ben potrebbe e dovrebbe svolgere d'iniziativa fin da subito.
Ciò comporterebbe, comunque, una ovvia ed inevitabile forbice temporale tra il tempo di commissione del fatto e l'inizio effettivo delle indagini, esiziale spesso per il buon esito di queste.
Ciò comporterebbe, inoltre, non infrequentemente, la parcellizzazione dei fatti incriminati, attraverso autonome iscrizioni di fascicoli processuali assegnati a diversi sostituti procuratori, qualora alla prima notizia seguano, nel tempo, altre notizie collegate, rimesse autonomamente e scoordinatamente dalla polizia giudiziaria, magari neppure facendo menzione del "precedente" (è l'ipotesi della contro-querela ovvero quella dei contenziosi interpersonali periodicamente caratterizzati dalla presentazione di denunce-querele reciproche).

La trasmissione subitanea e frettolosa della notizia di reato priva dei più elementari elementi a supporto, contrasta, in realtà, con il chiaro disposto normativo degli articoli 347 e 348 c.p.p.

E' lo stesso **articolo 347, comma 1, c.p.p.**, infatti, ad imporre alla polizia giudiziaria di raccogliere gli elementi investigativi essenziali, oggettivi e soggettivi, prima di trasmettere ("senza ritardo") la notizia di reato. E' un'attività che può e deve essere compiuta d'iniziativa dopo l'acquisizione della notizia e prima di avere ricevuto qualsivoglia direttiva dal pubblico ministero.

Ma la violazione riguarda anche il disposto dell'**articolo 348 c.p.p.**, che disciplina l'attività di polizia giudiziaria dopo l'informativa, sia prima che dopo la dazione delle direttive da parte del pubblico ministero.

Giusta il comma 1 dell'articolo 348 c.p.p., infatti, anche dopo l'informativa e prima delle direttive, la polizia giudiziaria **deve** attivarsi per raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole. In tal senso, e solo a titolo esemplificativo ("tra l'altro"), il comma 2 dello stesso articolo dettaglia le attività che possono (*rectius*, devono) essere compiute.

Ma vi è di più. Dopo le modifiche introdotte con la legge 26 marzo 2001 n. 128, proprio con l'intenzione di rafforzare l'attività autonoma della polizia giudiziaria., il comma 3 dell'articolo 348 attribuisce notevoli spazi per tali attività anche dopo l'intervento del pubblico ministero (cioè dopo la dazione delle "direttive" e/o la

"delega" di atti specifici di indagine), prescrivendo che la polizia giudiziaria, oltre a dover eseguire le direttive e compiere gli atti delegati, può (*rectius*, **deve**, se tale disposizione va letta, come deve essere, in relazione al disposto dell'articolo 55 c.p.p.) svolgere "di iniziativa" tutte le (altre) attività utili a fini investigativi che si rendessero necessarie, con l'obbligo solo di informarne tempestivamente il pubblico ministero (e con il limite implicito di non trascurare le direttive impartite o gli atti delegati).

Quanto detto, va detto con chiarezza, vuole rassicurare anche gli operatori di polizia giudiziaria sulla tempistica di trasmissione della notizia di reato, con riferimento alla specifica ipotesi di illecito disciplinare [articolo 16 delle disposizioni di attuazione c.p.p.]: nel senso che non vi è alcun illecito [anzi, si è in presenza di un comportamento perfettamente in linea con la disciplina di settore] in caso di trasmissione di una notizia di reato completa di tutte le investigazioni pertinenti avvenuta non *ad horas* , ma ["senza ritardo"] nei tempi ragionevolmente compatibili proprio con il compiuto svolgimento di dette investigazioni.

Le modalità di trasmissione in caso di "urgenza"

Va solo soggiunto che quanto detto va solo parzialmente corretto per quanto riguarda i reati ricompresi nei **commi 2 *bis* e 3 dell'articolo 347 c.p.p.**

Per tali reati, infatti, **si fa eccezione alla regola generale della trasmissione "senza ritardo" della notizia di reato, stabilita nel comma 1 dell'articolo 347 c.p.p.**

Il comma 2 *bis* prevede l'obbligo di trasmissione della notizia di reato "al più tardi entro le quarantotto ore" dal compimento dell'atto nelle ipotesi in cui la polizia giudiziaria, acquisita la notizia e svolte le indagini ritenute opportune nei termini di cui sopra, abbia peraltro compiuto, in tale occasione, atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini: sono, esemplificando, le ipotesi delle sommarie informazioni raccolte nei confronti dell'indagato (articolo 350, commi 1 e 3, c.p.p.), della perquisizione (articolo 352 c.p.p.), del sequestro (articolo 354 c.p.p.), rispetto alle quali il pubblico ministero deve procedere al deposito in segreteria *ex* articolo 366 c.p.p. del relativo verbale e, per alcune (perquisizione e sequestro), deve provvedere alla convalida *ex* articoli 352, comma 4, e 355 c.p.p.

Il comma 3, invece, prevede l'obbligo di trasmissione "immediatamente" nei casi di urgenza e in quelli in cui comunque la *notitia criminis* abbia ad oggetto taluno dei reati gravi indicati dall'articolo 407, comma 2, lett. *a)*, numeri da 1 a 6, c.p.p.: trattasi, solo per esemplificare, dei delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2 (fatto riguardante ingenti quantità di sostanze stupefacenti), e 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del dpr 9 ottobre 1990 n. 309; dei delitti di omicidio volontario (articolo 575 c.p.), di rapina aggravata (articolo 628, comma 3, c.p.), di estorsione aggravata (articolo 629, comma 2, c.p.), di sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 c.p.), ecc.

Ma l'eccezione riguarda solo la tempistica della trasmissione della notizia di reato, non le attività anche di iniziativa che alla polizia giudiziaria compete di fare sia prima che dopo la trasmissione dell'informativa.
Onde anche per tali reati valgono integralmente le considerazioni sopra sviluppate in ordine alla necessità di un'attivazione autonoma ed immediata delle investigazioni atta a dare "concretezza" alla *notitia criminis*.

Le ragioni del rispetto della normativa di settore

Quanto detto cioè il rispetto del disposto degli articoli 347 e 348 c.p.p.- vuole recuperare anche **un più gratificante ed autonomo ruolo dell'operatore di polizia**, non limitato e confinato al momento della dazione delle direttive da parte del pubblico ministero.

Ma vuole anche realizzare il miglior approccio - anche in punto di tempestività e di efficacia organizzativa- alle indagini che questo Ufficio deve dirigere per le determinazioni in tema di esercizio dell'azione penale.

Per l'effetto, il richiamato disposto normativo va rigorosamente osservato. L' Ufficio si riserva di dichiarare "irricevibili" le notizie di reato incomplete, anche in elementi essenziali, che saranno quindi ritrasmesse per il compiuto, doveroso completamento. La dirigente amministrativa è pregata in proposito di attivare il personale preposto. Analogamente i magistrati dell'Ufficio sono pregati di svolgere adeguato, puntuale controllo, segnalando eventuali inosservanze.

**

L'elezione di domicilio.

Sempre in tema di efficacia dell'attività di polizia e nella anzidetta esigenza di completezza, segnalo un altro profilo di fondamentale rilievo, relativo alla **dichiarazione/elezione di domicilio.**

E' fondamentale per la polizia giudiziaria che raccoglie e trasmette la denuncia/querela il procedere – oltre che, ovviamente, alla compiuta identificazione dell'indagato, anche- alla rituale dichiarazione/elezione di domicilio [salva l'eccezionale ipotesi di indagato denunciato già in stato di irreperibilità].

Infatti, in tale evenienza, l'infruttuosità della notifica al domicilio dichiarato o eletto, importerà la possibilità di procedere alla notificazione presso il difensore ex articolo 161, comma 4, c.p.p.

Non solo: la ritualità della dichiarazione/elezione di domicilio potrà consentire all'Ufficio, nella ricorrenza delle condizioni di legge, di coltivare fruttuosamente la strada della richiesta di decreto penale di condanna.

Proprio garantire la suindicata metodica operativa, le segreterie e, soprattutto, i magistrati assegnatari del fascicolo cureranno il rispetto di tale adempimento, che non ammette eccezioni, segnalando eventuali inosservanze ingiustificate.
In ogni caso, laddove apprezzato in sede di ricezione, la notizia di reato potrebbe essere restituita, per l'effettuazione dell'incombente, nei termini di cui si è detto relativamente all'informativa "incompleta".

Alla elezione di domicilio, motivatamente, ci si potrà esimere dal provvedere [attendendo le determinazioni del PM] solo per specifiche ragioni di riserbo investigativo, di tutela della persona offesa ovvero della specifica necessità di dover procedere ad atti "a sorpresa".

Il contenuto dell'elezione di domicilio

Occorre poi soffermare l'attenzione sul "contenuto" [ossia sulle modalità di effettuazione] dell'elezione/dichiarazione di domicilio.

In tema, va evidenziato che la disciplina introdotta dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 impone di implementare qualitativamente il contenuto della dichiarazione/elezione di domicilio da parte della polizia giudiziaria.

Tale atto deve essere redatto in modo tale da garantire la più ampia consapevole conoscenza da parte dell'indagato, sì da porlo nella condizione di determinarsi scientemente sia in ordine alle proprie facoltà definitorie [richiesta di sospensione con messa alla prova; definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto], **sia in ordine alla propria presenza "nel processo"** [processo in assenza e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili].

Con riguardo alla prima questione, vengono all'attenzione la disciplina dell'avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa in prova (articolo 141 *bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p.) e quella dell'avviso che il pubblico ministero deve dare alla persona sottoposta alle indagini quando ritenga di definire il procedimento con richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto (articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p).

Nel primo caso, si tratta di un avviso facoltativo e non obbligatorio ["può" avvisare l'interessato].

E' però opportuno che tale incombente venga coltivato proprio per favorire la possibilmente ampia applicazione dell'istituto deflattivo.

Nel secondo caso, l'avviso è invece obbligatorio, giacchè la norma richiamata, contenuta nell'articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p., fonda l'obbligo per il pubblico ministero di dare avviso della propria intenzione di avanzare la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto all'indagato, che, nel termine di "dieci giorni", può prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del suo dissenso rispetto alla richiesta.

In questa prospettiva, buona soluzione organizzativa è quella, soddisfabile anche grazie alla collaborazione degli organi di polizia giudiziaria operanti sul territorio, di avvisare formalmente l'indagato di tali possibili modalità definitoria, in occasione della redazione del verbale di dichiarazione e/o elezione di domicilio.

L'avviso da parte degli organi di polizia giudiziaria che procedono a rimettere la denuncia/querela, da redigere unitamente al verbale di elezione/dichiarazione di domicilio, deve avere questo contenuto:

"Si avvisa XY, *in ottemperanza alla indicazione generale del Procuratore della Repubblica di Bologna*, che, laddove ricorrano i presupposti di legge e il reato lo consenta, ha facoltà di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168 *bis* c.p., con conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo della prova; e si avvisa, altresì, che, sempre laddove ricorrano i presupposti di legge ed il reato lo consenta, il pubblico ministero potrebbe determinarsi a chiedere l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, potendosi in proposito esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p, nel caso presentando formale motivata opposizione"[1].

Con riferimento alla seconda questione, quella correlata alla nuova disciplina del procedimento in assenza dell'imputato, si evidenzia l'importanza del disposto

[1] In questa prima fase applicativa, onde evitare difficoltà applicative, si ritiene opportuno prevedere un avviso standardizzato, costruito *per relationem* alla normativa di riferimento, restando ovviamente inteso che entrambi gli istituti non hanno una applicazione generalizzata a tutti i reati, prevedendo comunque valutazioni di merito comunque rimesse alla AG. Così, in particolare, la sospensione con messa alla prova trova applicazione solo nei procedimenti per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 c.p.p. e, al di fuori di questi, per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore ne massimo a quattro anni avere riguardo esclusivamente alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, prescindendosi dalla contestazione delle circostanze aggravanti, ivi comprese quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale; mentre la particolare tenuità è applicabile solo in presenza di un reato sanzionato con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento.

dell'articolo 420 *bis* c.p.p.[2], laddove si stabiliscono le condizioni nella cui ricorrenza può essere celebrato il processo "nell'assenza" dell'imputato.

Nel nuovo sistema scompare l'istituto della contumacia dell'imputato, nel senso che l'assenza [irreperibilità] dell'imputato conduce alla sospensione del procedimento, fuori dei casi tassativi in cui tale condizione, cioè l'assenza, consente lo svolgimento del processo.

Fondamentale è allora il disposto dell'articolo 420 *bis* c.p.p., laddove si stabiliscono le condizioni nella cui ricorrenza può essere celebrato il processo "nell'assenza" dell'imputato.

In sintesi, il processo può essere celebrato "in assenza" dell'imputato quando questi abbia rinunziato a presenziare.

In mancanza di una rinuncia espressa, la volontà consapevole dell'imputato di non partecipare al processo può essere dedotta da una serie di circostanze da cui possa

---

[2] Questo il testo:

Articolo 420 *bis* c.p.p. (assenza dell'imputato).

1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420 *ter*, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. è altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420 *quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

desumersi che egli sia stato effettivamente posto a conoscenza del procedimento penale a suo carico.

Tali circostanze si desumono dal comma 2 dell'articolo 420 *bis* c.p.p.:

- pregressa elezione o dichiarazione di domicilio
- sottoposizione dell'imputato nel corso del procedimento ad arresto, fermo o misura cautelare
- nomina di un difensore di fiducia
- notifica a mani proprie dell'avviso dell'udienza
- conseguita conoscenza "certa" del procedimento conseguita in altro modo
- accertata volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

Il tema da affrontare è quello dei riflessi di tale disciplina sull'elezione/dichiarazione di domicilio

E' pure vero, infatti, che **l'avvenuta elezione/dichiarazione di domicilio – giusta il letterale disposto dell'articolo 420 *bis* c.p.p. - è condizione satisfattiva della consapevole conoscenza del procedimento, tale da legittimare lo svolgimento del procedimento in assenza.**

Peraltro, pare opportuno, nell'ottica del più ampio rispetto delle garanzie e, soprattutto, onde evitare il rischio di attività processuali inutili, perseguire il risultato della più ampia certezza della consapevole conoscenza degli effetti dell'atto che l'indagato va a firmare.

Tale risultato può essere perseguito in due modi.

Il primo, è quello di dare al verbale di dichiarazione/elezione di domicilio un reale contenuto di "concretezza", si da esplicitare con chiarezza all'indagato il "fatto" per cui si procede e gli obblighi che a tale dichiarazione/elezioni conseguono.

Tale contenuto di concretezza può realizzarsi laddove l'organo che procede rappresenti nel verbale, in modo sintetico, ma chiaro, il "fatto" per cui si procede, facendo riferimento all'episodio oggetto di denuncia ovvero al contenuto della querela presentata nei confronti dell'indagato.

Ad esempio, deve essere indicato che si procede per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, accertato come commesso in un determinato luogo ed in una determinata data.

Ad esempio, deve essere indicato che si procede nei confronti dell'indagato per una querela per appropriazione indebita di una determinata cosa presentata a suo carico da una determinata persona [a tal riguardo, mi sento di rappresentare, con tranquillante chiarezza, che non sussistono ragioni di malintesa riservatezza che ostino alla rappresentazione chiara e precisa del fatto, rispetto al quale il querelante ha chiesto si debba procedere in sede penale].

Il secondo, è quello di prevedere che l'organo che procede alla redazione del verbale di elezione/dichiarazione di domicilio oltre che l'avvertimento di cui all'articolo 161, comma 1, c.p.p., dia anche l'ulteriore avvertimento degli effetti che ne conseguono in ordine alla conoscenza del procedimento penale da parte dell'interessato e della possibilità che questo potrebbe legittimamente svolgersi in sua "assenza", essendo questi in tale sede "rappresentato" dal difensore ai sensi di quanto disposto dall'articolo 420 *bis* c.p.p.

***

In sintesi, si chiede che:

il verbale di dichiarazione/elezione di domicilio contenga una chiara, esplicita, anche se sintetica, rappresentazione del "fatto" oggetto delle indagini,

Inoltre, la polizia giudiziaria del territorio, tenuta a procedere alla elezione/dichiarazione di domicilio, è necessario che **integri** il modulo con i seguenti avvertimenti:

"Si avvisa che, a seguito della avvenuta elezione/dichiarazione di domicilio, si ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato e eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (articolo 161, comma 1, c.p.p.).
Si avvisa, altresì, che, a seguito dell'inoltro della denuncia/querela alla Procura della Repubblica competente, si procederà ad iscrivere procedimento penale rispetto al quale si ha diritto di partecipare e di essere presenti, con la conseguenza che, laddove si rimanesse "assenti", l'esercizio di tale legittima facoltà consentirà comunque di procedere, essendo "rappresentati" dal difensore, di fiducia o di ufficio (articolo 420 *bis*)".
Si avvisa, infine, che, *in ottemperanza alla indicazione generale del Procuratore della Repubblica di Bologna*, laddove ricorrano i presupposti di legge e il reato lo consenta, l'indagato ha facoltà di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168 *bis* c.p., con conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo della prova; e si avvisa, altresì, che, sempre laddove ricorrano i presupposti di legge ed il reato lo consenta, il pubblico ministero potrebbe determinarsi a chiedere l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, potendosi in proposito esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p. nel caso presentando formale motivata opposizione".

**

La subdelega

Per completare la disamina delle modalità di trasmissione della notizia di reato, si prende atto della possibile scelta operativa dell'uso dell'**istituto della "subdelega"** delle attività di indagine (meglio, di alcuni atti: escussione di persone informate, accertamenti documentali, elezione di domicilio, ecc.) ad altre articolazioni della medesima polizia giudiziaria in ragione del luogo ove l'accertamento va compiuto.

E' ovvio che la subdelega è necessitata (o quasi) quando tale luogo sia effettivamente distante, anche per ovvie esigenze di economia.

In tutta probabilità, la subdelega diventa inutile e dannosa quando la distanza è francamente molto modesta: ciò che deve dirsi, per esempio, reciprocamente, per tutti o la maggior parte dei luoghi del circondario dell'Ufficio giudiziario di Bologna.

In questa caso la subdelega andrebbe senz'altro evitata e l'attività va compiuta direttamente dall'organo di polizia che ha in carico le investigazioni.

In ogni caso, a fronte di una "subdelega" di un atto di indagine [a cominciare dal più semplice: l'elezione di domicilio della persona sottoposta ad indagini], salve le ipotesi di urgenza nella trasmissione della notizia di reato di cui si è detto *supra*, **ci si dovrà astenere, per l'intanto, dal rimettere alla procura della Repubblica la notizia di reato, attendendo piuttosto l'espletamento della subdelega, sì da poter rimettere il materiale "integrale" delle investigazioni.**

E' ovvio, invece, che il riservare all'autorità di polizia subdelegata la trasmissione "a seguito" dell'incombente, oltre a rendere incontrollabili i tempi di assolvimento, rende concreto il rischio della dispersione dell'atto, con evidenti pregiudizi operativi.

**

La predisposizione di un modulo uniforme per la trasmissione delle notizie di reato

Per perseguire l' intendimento dell'Ufficio di migliorare ulteriormente la propria efficienza, attraverso una metodica che consenta una più rapida iscrizione delle notizie di reato, si intende poi intervenire sulle **modalità di trasmissione [cartacea; che si aggiunge alla trasmissione tramite il Portale NdR] di tali notizie da parte della polizia giudiziaria, con particolare riferimento, allo stato, alle articolazioni della polizia giudiziaria dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e delle Polizie locali.**
Trattasi, infatti, degli organismi con cui l'Ufficio più si relaziona, quantitativamente e qualitativamente, sotto il profilo dell'acquisizione delle notizie di reato.

Or bene, un intervento migliorativo passa attraverso l'individuazione di una **modulistica uniforme** [*che si allega; allegato 1*], costruita sulla falsariga di moduli già in uso presso altre Procure della Repubblica, dove in modo molto semplice e chiaro la

polizia giudiziaria può indicare tutti gli elementi essenziali per identificare oggettivamente e soggettivamente la notizia di reato.
Ciò che consente all'Ufficio un'immediata verifica e un'immediata e semplificata modalità di registrazione, che può ridurre i già contenutissimi tempi di attivazione delle indagini preliminari e, nel contempo, evita il rischio di sempre possibili trasmissioni prive di dati essenziali.

Ciò che potrebbe altresì consentire, in futuro, laddove si trovassero le necessarie risorse tecniche ed economiche, vuoi l'inoltro telematico delle informative, vuoi la scannerizzazione delle medesime attraverso l'impiego di un lettore ottico.

Per l'effetto, si allega il modulo che dovrà essere adottato, fissandosi, per l'adeguamento, il termine congruo del 30 settembre 2016, utilizzabile anche per ricevere eventuali suggerimenti migliorativi, senz'altro graditi.

A partire da tale data, non saranno più ricevute notizie trasmesse con modalità alternative.

**

Le informative a carico di ignoti con elenco mensile

L'articolo 107 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 50 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, dispone che: "Le **denunce a carico di ignoti** sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, **con elenchi mensili**".

Di tale disposizione va data attuazione, giacchè ogni diversa modalità di trasmissione delle notizie di reato di che trattasi, oltre che essere contrario alla suddetta norma di legge, impedirebbe di procedere alle modalità semplificate di iscrizione e di definizione che costituiscono la *ratio* della previsione normativa.

L'intervento è qui necessario perché ho potuto notare una frequente inosservanza di tle disposizione normativa, con spreco di energie notevole in tutte le fasi di lavorazione. Del resto, questo spreco riguarda anche l'organo che trasmette la notizia, che di fatto anziché provvedere una sola volta per tutti gli ignoti di interesse, provvede a plurimi, separati invii, con aggravio di impegno e suppongo- di costi.

L'inosservanza, per vero, riguarda anche il "tipo" di reati per cui si procede all'invio per elenchi, giacchè questo è per lo più limitato ai soli furti, mentre [con le eccezioni di cui si dirà] la procedura è di generale applicazione.

Aggiungo per chiarezza che l'inserimento nell'elenco non va affatto considerata una abdicazione investigativa, perché non pregiudica lo svolgimento autonomo delle

indagini da parte della polizia giudiziaria o la valorizzazione di elementi successivamente comunque acquisiti [potendosi procedere alla riapertura delle indagini].

Così come è certamente possibile una autonoma determinazione dell'Ufficio di scorporare dall'elenco il singolo fascicolo per attivare approfondimenti investigativi.

Piuttosto, tale determinazione corrisponde ad un'opportuna considerazione degli elementi acquisiti tali da non consentire una diversa determinazione che una archiviazione anche solo allo stato, per quanto detto. E' quindi una determinazione che corrisponde appieno ad un'ovvia esigenza di economicità delle risorse – anche di polizia giudiziaria- che, specie in un momento qualificato da una notoria difficoltà e penuria, legittima e favorisce di coltivare ipotesi criminose più gravi e più prognosticamente destinate all'esercizio fattivo dell'azione penale.

Ai fini della determinazione che interessa, poi, a conforto dell'inserimento nell'elenco dei fatti reato non supportati da elementi idonei a consentire la identificazione del responsabile e la sua sottoposizione a processo, **è opportuno che venga anche considerato l'impegno investigativo che dovrebbe essere speso, con prognosi ragionevolmente negativa**: ciò che, esemplificando, potrebbe valere rispetto a talune diffuse ipotesi di reato informatico [ad esempio, articoli 615 *ter* e 640 *ter* c.p.], in ordine alle quali l'esperienza pratica accredita della necessità del ricorso a rogatorie internazionali dall'esito spesso infruttuoso, magari per fatti che poi risultano improcedibili perché commessi all'estero, che hanno provocato un danno economico molto modesto o che vengono denunciati solo per finalità cautelari. Rispetto a tali fatti rappresento allora l'inutilità di sollecitazioni investigative per lo più *routinarie* e non mirate nello specifico- la cui prognosi di utilità è difficilmente formulabile.

Raccomando, pertanto, da subito, il rigoroso rispetto della normativa di settore, diversamente le denunce irritualmente trasmesse **saranno ritenute irricevibili e ritrasmesse - per il successivo corretto inoltro- all'organo di polizia giudiziaria che le ha inviate.**

Ricordo che all'invio con elenco mensile si **fa eccezione** solo:

- per le denunce relative ai gravi delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri da 1) a 6), c.p.p. (per esempio, i delitti di omicidio volontario e di rapina aggravata) (articolo 348, comma 3, c.p.p.), rispetto alle quali la comunicazione di reato deve essere immediata e, quindi, non è possibile rispettare la cadenza mensile
- per le denunce relativamente alle quali ricorrono nella prospettiva delle indagini da compiere- "ragioni di urgenza" (cfr. articolo 348, comma 3, c.p.p.); anche in tali ipotesi la comunicazione di reato deve essere immediata e non è quindi possibile rispettare la cadenza mensile; l'apprezzamento delle ragioni di urgenza, come è ovvio, è rimessa agli operanti, ma a tal proposito richiamo l'attenzione sul fatto che si deve pur sempre trattare di attività che vanno

inderogabilmente compiute con sollecitudine potendosi dalle stesse ricavare con ragionevole attendibilità elementi di prova importanti per l'identificazione del responsabile; **questa caratteristica non sempre ha la - a volte tralaticia - richiesta di acquisizione dei dati del traffico telefonico,** rispetto a situazioni in cui tale acquisizione risulta già *ex ante* come scarsamente rilevante e non decisiva ovvero, che è lo stesso, rispetto a fattispecie incriminatici di così modesta gravità da rendere lo strumento investigativo proposto antieconomico e inutilmente impegnativo per gli stessi operanti, richiesti poi ovviamente di analizzare ed incrociare dati risalenti nel tempo o molto numerosi, comunque scarsamente significativi.[3]

- per le denunce rispetto alle quali si è proceduto ad atti soggetti a convalida (ad esempio, il sequestro o la perquisizione)
- per le denunce per cui vi è necessità di avviso alla parte offesa della richiesta di archiviazione, vuoi perché richiesto dalla stessa (articolo 408, comma 2,c.p.p.), vuoi perché previsto dalla legge "per i delitti commessi con violenza alla persona" (articolo 408, comma 3 *bis*, c.p.p.)[4]

L'invio con l'elenco mensile, del resto, come detto, non impedisce né l'attivazione delle indagini d'iniziativa, né preclude a questo Ufficio di delegare specifiche investigazioni, onde trattasi di metodica organizzativa che, non precludendo affatto lo svolgimento

---

[3] L'acquisizione dei tabulati telefonici, per non ingolfare la stessa polizia giudiziaria e le società telefoniche, non può essere metodica tralaticia anche in relazione a vicende di scarsissimo rilievo e va evitata comunque nell'assenza di necessari [previ] riscontri investigativi atti a realmente giustificare l'incombente: per l'effetto, anche le denunce a carico di ignoti che presentino una richiesta di acquisizione di tabulati priva di adeguata giustificazione, nei termini suesposti, dovranno essere trattate inviandole con elenco mensile. **L'invito è, anzi, quello di evitare la sollecitazione al pubblico ministero di autorizzare l'acquisizione dei tabulati, salvo che ricorrano [motivate] ragioni investigative e si tratti, comunque, di fatti relativi a reati gravi [per esempio, in caso di reati contro il patrimonio, furti in abitazione o rapine aggravate].**

[4] A tale ultimo proposito, incidentalmente, segnalo che, secondo la migliore lettura interpretativa, la norma dell'articolo 408, comma 3 bis, c.p.p. si riferisce non a qualsivoglia delitti di violenza contro la persona, anche qualificato daun contesto occasionale, ma solo ai delitti commessi con violenza contro la persona che si iscrivano in un contesto di violenza di genere ovvero di violenza domestica [per la cui nozione cfr. articolo 3 della legge n. 119 del 2013: "uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"]. In questo senso, in tema, cfr. Sezioni unite, 29 gennaio 2016, persona offesa F. in proc. C., laddove si è affermato che la disposizione dell'articolo 408, comma 3 bis , c.p.p., che stabilisce l'obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli articoli 612 *bis* e 572 c.p., proprio perché l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario. Ne consegue che la disciplina dell'avviso *ex* articolo 408, comma 3 *bis* , c.p.p. si applica, esemplificando, ai reati di cui agli articoli 572, 575, 582, 612 *bis* c.p., se ed in quanto iscrivibili in tale contesto oggettivo.

delle indagini preliminari, assicura tuttavia una semplificazione ed un'economia nella registrazione e trattazione che vanno senz'altro coltivate.

Per la trasmissione [cartacea; che si aggiunge alla trasmissione tramite il Portale NdR] delle notizie di reato a carico di ignoti dovrà essere utilizzato il modello fac-simile allegato alla presente [*allegato 2*]. Si raccomanda in particolare la compilazione del titolo di reato.

**

L' Ufficio Iscrizioni di questo Ufficio registrerà i fascicoli riuniti nell'elenco singolarmente, attribuendo ai medesimi diverso numero di R.G., anche se poi la richiesta di archiviazione, in duplice copia, sarà avanzata con unico elenco[5]. Tali fascicoli saranno assegnati allo stato- secondo le regole già previste nel vigente Progetto organizzativo.

La Dirigenza dell'Ufficio è pregata di adottare le iniziative esecutive.

**

Le informative relative a reato procedibile a querela in caso di mancanza della condizione di procedibilità.

Una ulteriore chiarificazione di si impone anche per soddisfare una esigenza di risparmio [di mezzi e di personale], tanto più avvertita in un momento in cui si discute e si vuole perseguire la cosiddetta *spending rewiew*, per contenere le spese ed evitarne di inutili.

Ci si riferisce alla trasmissione della notizia di reato relativa a reato procedibile a querela **in caso di mancanza della condizione di procedibilità**: le ipotesi tipiche sono le notizie di reato relative ad **incidenti stradali** con esito lesivo [il reato è quello di cui all'articolo 590 c.p.; sono ovviamente eccettuate le ipotesi procedibili d'ufficio di cui all'articolo 590 *bis* c.p.] e quelle relative a referti di pronto soccorso per **lesioni personali volontarie lievi non aggravate** [il reato è quello di cui all'articolo 582 c.p.: sono procedibili a querela quando la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577], laddove non risulti presentata istanza di punizione.

---

[5] La diversa opzione, pure sostenuta da taluni, pure a livello ministeriale, in forza della quale per ogni elenco trasmesso dovrebbe formarsi un'unica copertina-fascicolo, attribuendo un unico numero di R.G., si scontra con le obiettive difficoltà di inserimento a SICP, ma soprattutto con le esigenze successive che potrebbero riguardare i singoli fascicoli [riapertura delle indagini; richiesta di certificati di chiusa inchiesta, ecc.]: la scelta *supra* patrocinata, del resto, non è smentita da alcuna norma primaria e, comunque, rientra nell'apprezzamento discrezionale del PM la scelta della modalità di registrazione.

Spesso, va detto, neppure si tratta di notizie di reato: quando, per esempio, l'incidente stradale è provocato dallo stesso infortunato o quando l'incidente si è verificato per mero accidente senza responsabilità di terzi.

E' nota la disciplina di riferimento.

Nel caso di **reati procedibili a querela**, per la polizia giudiziaria l'obbligo di informativa all'autorità giudiziaria trova una disciplina particolare nel combinato disposto degli **articoli 346 c.p.p. e 112 disp. att. c.p.p.**

Infatti, **in mancanza di querela**, quando questa può essere ancora presentata, la polizia giudiziaria può (anzi, deve) compiere gli atti di indagine necessari ad assicurare le fonti di prova (ad esempio, in caso di incidente stradale con feriti, la polizia stradale intervenuta *in loco* deve procedere ad eseguire i rilievi dell'incidente stradale ed a sentire le persone informate che hanno assistito all'incidente), riferendone poi all'autorità giudiziaria; a quest'ultima **rimetterà la relativa documentazione (solo) se e quando la querela venga successivamente presentata e, comunque, quando il pubblico ministero ne abbia fatto formale richiesta**[6].

Ciò premesso, qui si vuole affrontare la modalità di trasmissione delle informative nei casi di improcedibilità per [attuale] mancanza di querela.

L'esperienza attesta di un inoltro quantitativamente molto consistente [basti pensare agli incidenti stradali inquadrabili nell'ipotesi di cui all'articolo 590 c.p.], con un aggravio di lavoro vuoi per la p.g. vuoi per l'ufficio di Procura che deve registrare le singole informative.

Lavoro peraltro del tutto inutile perché si tratta di fascicoli destinati all'immediata archiviazione. Il fascicolo sarà poi comunque [ri]aperto in caso di formale, successiva presentazione della querela [cfr. articolo 345 c.p.p.]

L'inutilità è anche [inutilmente] costosa, non foss'altro che per il confezionamento degli incartamenti da avviare all'archivio e per il giro inutile di carte che ne consegue.

In questa prospettiva, nell'ottica della semplificazione, sembra pertinente dettare disposizioni prescrittive coerenti con le rilevate finalità di risparmio e di conveniente

---

[6] Tra gli atti che possono essere compiuti [nel caso di incidente stradale] può in ipotesi rientrare il sequestro [nel qual caso, ovviamente, il verbale andrebbe rimesso alla AG nei termini previsti dal codice per la convalida]. Peraltro, rispetto a tale sequestro (*rectius*, alla determinazione di procedere al sequestro) raccomando per evitare attività inutili e inutili spese per l'Erario- di **limitare il sequestro ai casi in cui l'acquisizione dei veicoli sia realmente necessaria** [ai fini, per esempio, dell'effettuazione di una consulenza tecnica, nei casi di dubbio sulle modalità di verificazione dell'incidente]. Mentre, allorquando manchi tale necessità è ampiamente satisfattivo il verbale di accertamento *ex* articolo 354 c.p.p., magari corredato da fotografie dello stato dei luoghi e dei danni riportati dai veicoli.
In questa prospettiva, in caso di effettuazione del sequestro, sarà buona regola quella di **motivare sulle esigenze probatorie che si sono intese soddisfare**, anche per consentire al pubblico ministero, nel caso, un immediato dissequestro.

utilizzo delle risorse, attraverso una corretta e rispettosa lettura della normativa di settore.

Intanto, l'articolo 112 disp. att. c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria debba riferire "senza ritardo" al pubblico ministero **solo se ed in quanto abbia proceduto a compiere l'attività di indagine prevista dall'articolo 346 c.p.p. Da ciò deriva che, qualora non sia stata compiuta attività di indagine** [ad esempio, quando ci si sia limitati a raccogliere il referto del pronto soccorso relativo all'incidente o alle lesioni] **non è affatto necessario procedere alla trasmissione alla AG di una documentazione del tutto inutile processualmente. In tale evenienza, ci si asterrà da tale trasmissione**, cui si procederà solo se fosse presentata querela o se vi fosse esplicita richiesta della AG [*aliunde* destinataria della querela].

Detto altrimenti, ci si deve astenere dal trasmettere, in assenza di querela: i referti relativi alle lesioni rilasciati dal pronto soccorso; così come le notizie di incidenti stradali [inquadrabili nel paradigma dell'articolo 590 c.p.] non caratterizzate dallo svolgimento di attività investigativa.

Mentre nel caso di attività di indagine [ad esempio, lo svolgimento dei rilievi in caso di incidente stradale], si tratta di interpretare il riferimento al "senza ritardo" contenuto nell'articolo 346 c.p.p. Già oggi, opportunamente, molti uffici di p.g. attendono per trasmettere la notizia il decorso del termine di tre mesi previsto per la proposizione della querela [articolo 124 c.p.p.]. **Ma si può andare oltre**: è sufficiente trasmettere le informative in un unico elenco annuale [nel mese di dicembre di ciascun anno], **del tipo di quello già utilizzato per l'inoltro delle informative a carico di ignoti *ex* articolo 107 *bis* disp. att. c.p.p., si da consentire all'Ufficio una semplificata attività di registrazione e di definizione.** Il "senza ritardo" è infatti un concetto elastico, che va interpretato [in assenza di indicazioni di specifica urgenza] coniugando in modo equilibrato le diverse esigenze [quelle di conoscenza della AG, di efficienza, di risparmio, di reale utilità di una conoscenza "accelerata"].

Detto altrimenti, per tali notizie [il caso tipico è quello degli incidenti stradali -non procedibili ovviamente d'ufficio, ma inquadrabili nel disposto dell'articolo 590 c.p.- dove si è intervenuti a effettuare i rilievi o a sentire i testimoni], **in assenza di querela, ciascun ufficio provvederà a un 'unica trasmissione annuale in elenco, sulla falsa riga di quello già in uso per gli ignoti.**

**

Tale elenco, dall'Ufficio competente, sarà iscritto in un unico fascicolo onnicomprensivo a modello 45, da archiviare *de plano*.

La Dirigenza dell'Ufficio è pregata di adottare le iniziative esecutive.

**

Il nulla osta della AG per il rilascio di copia dei rilievi degli incidenti

Si coglie l'occasione per un'ulteriore semplificazione, nella prospettiva di evitare anche aggravi di lavoro e appesantimenti per il cittadino,

Nell'ottica della semplificazione, dell'eliminazione delle attività burocratiche inutili e per venire incontro alle esigenze dei cittadini, **si ritiene di intervenire sulla prassi operativa per cui ai fini del rilascio di copia degli atti contenenti i rilievi di incidenti stradali da parte dell'organo di polizia che vi ha proceduto viene previsto il "nulla osta" del pubblico ministero.**

In realtà, dando per scontato l'"interesse" del richiedente e quindi la titolarità del diritto al rilascio delle copie [che è precondizione essenziale, che va verificata documentalmente dall'organo di polizia richiesto], la "condizione" del previo "nulla osta" di questo Ufficio è adempimento sostanzialmente inutile, che aggrava l'*iter* e i tempi dell'accesso.

E' adempimento inutile laddove non ci sia un procedimento pendente: è l'ipotesi statisticamente più frequente, ove si abbia riguardo agli incidenti con lesioni, dove non vi è stata presentazione di querela. E' sul punto irrilevante che il fatto non si stato ancora comunicato alla AG o che lo sia stato e il procedimento aperto sia stato definito per mancanza della condizione di procedibilità.

Ma è adempimento inutile anche nel caso di procedimento aperto e ancora pendente: si pensi ai fatti relativi ai reati di omicidio e lesioni colpose stradali [procedibili d'ufficio] ovvero ai reati di lesioni colpose *ex* articolo 590 c.p. [ove vi sia stata presentazione della querela]. In realtà, anche nella pendenza del procedimento, i rilievi sono atti suscettibili di deposito e di successivo accesso da parte degli interessati (articoli 354 e 366 c.p.p.). Ciò che conferma l'insussistenza concettuale di esigenze di riserbo processuale ostative all'accesso e, anzi, l'esistenza di un diritto non solo dell'eventuale indagato, ma anche delle altre parti del processo di averne conoscenza, vuoi per ragioni di difesa nel processo, vuoi per le iniziative civilistiche ed assicurative correlate e conseguenti all'incidente.

L'accesso ed il rilascio di copia, pertanto, non ammettono altra limitazione che la verifica dell'"interesse", ossia della legittimazione del richiedente [che va riscontrata nei termini di cui si è detto], rendendo sostanzialmente inutile l'intervento "autorizzatorio" dell'Ufficio del pubblico ministero.

Si ometterà pertanto di richiedere il "nulla osta" e l'Ufficio del pubblico ministero ometterà di provvedere in merito.

**

Le informazione della facoltà per la persona offesa.

Per completare la disamina e contribuire ad un sempre più fruttuoso e consapevole coordinamento tra l'Ufficio della Procura e la polizia giudiziaria, si deve affrontare la tematica delicata della disciplina delle **informazione dovute alla vittima del reato**, per favorirne una partecipazione attiva nel procedimento.

E' essenzialmente la disciplina contenuta nell' **articolo 90 *bis* c.p.p.** [recentemente introdotto dal decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212].

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, **al momento dell'acquisizione della notizia di reato**, [già] devono avvisare la persona offesa della **facoltà di nominare un difensore** per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti e della possibilità dell'accesso al **patrocinio a spese dello Stato** (**articolo 101, comma 1, c.p.p.**)

Già con la disciplina dell'articolo 101, comma 1, c.p.p. si è inteso dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE, laddove si prevede un diritto generale di informazione della vittima circa le facoltà attribuitele dall'ordinamento e, sotto questo profilo, il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, intervenendo sull'articolo 101, comma 1, c.p.p., ha "anticipato", sia pure con un contenuto meno ampio, il portato dell'articolo 90 *bis* c.p.p., introdotto dal decreto legislativo n. 212 del 2015.

Ora, la disciplina degli "avvisi" è ricavabile dalla combinata applicazione di quanto disposto dagli articoli 90 *bis* e 101, comma 1, c.p.p., su cui si vogliono dare indicazioni chiarificatrici.

Ciò perché l'articolo 90 *bis* c.p.p. è costruito attraverso un'elencazione di dati da fare oggetto di informazione che è caratterizzata, talora: da espressioni ripetitive rispetto a quanto già dettagliato nell'articolo 101, comma 1, c.p.p. [si pensi, al riferimento alla facoltà di accesso al patrocinio a spese dello Stato]; da espressioni ed indicazioni eccessivamente generiche e aspecifiche, che è pressoché impossibile concretizzare con indicazioni pertinenti ed esaustive [si pensi, alle indicazione delle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti, non accompagnata dalla specificazione dei diritti cui ci si intende riferire; si pensi, ancora, al riferimento oltremodo generico alle "eventuali misure di protezione", laddove non è immediatamente chiaro se debbano esservi ricomprese le misure cautelari e/o se ci debba riferire a situazioni -ad esempio, case di accoglienza per vittime di fatti di violenza- la cui concreta disponibilità non è riconducibile all'autorità procedente, giudiziaria o di polizia]; da indicazioni ripetitive di altre pure contenute nel corpo dello stesso articolo 90 *bis* [si pensi, al riferimento alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni che, oltre ad essere espressione troppo generica, mira a soddisfare un'esigenza di informazione che è già ricompresa nel precedente richiamo alla facoltà di accesso al registro delle notizie di reato *ex* articolo 335 c.p.p.]; da indicazioni riguardanti istituti processuali di non prognosticabile applicazione e strutturati già di per sé per consentire l'interlocuzione consapevole della persona offesa [si pensi, alla particolare tenuità del fatto, e la disciplina prevista in proposito dagli articoli 411, comma 1 *bis*, e 469, comma 1 *bis* , c.p.p.].; da indicazioni relative ad istituti che è

onere del giudice attivare alle condizioni di legge [si pensi. alla disciplina dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, in tema di conciliazione/mediazione davanti al giudice di pace].

Per converso, incomprensibilmente, non è ricompresa tra gli avvisi, la richiesta di informazione in ordine ai provvedimenti di scarcerazione o all'eventuale evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 *ter* c.p.p.

Il disposto normativo, in sintesi, deve essere **riletto ed applicato in un'ottica di concreta fattibilità e di efficienza dell'informazione,** che non può ritenersi soddisfatta da una tralaticia riproposizione di indicazioni normative generiche o prive di concreta attualità nel caso specifico.

In questa prospettiva, per rendere concreta al massimo la tutela degli interessi della persona offesa/vittima dal reato, in uno con un'implementazione ragionata delle informazioni, dovrà essere **valorizzata l'opportunità, per la persona offesa, di rivolgersi ad un difensore di fiducia, quale soggetto, nel concreto, in grado di fornire le migliori indicazioni defensionali, in tutti i momenti significativi del procedimento.**

Informazioni alla vittima: gli incombenti per la Procura della Repubblica

Per quanto riguarda l'Ufficio di Procura, laddove la denuncia/querela sia qui direttamente presentata [secondo la disciplina qui in essere: **presso le Sezioni di polizia giudiziaria**], può proporsi come soluzione organizzativa fattibile e conveniente quella di onerare direttamente l' organo ricevente, attraverso la consegna - e conseguente documentazione di tale consegna- al querelante/denunciante un avviso del seguente tenore:

"In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si avvisa l'interessato, se ed in quanto persona offesa dal reato, che, in quanto tale, per l'esercizio e le facoltà ad essa attribuite dal codice di procedura penale, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96, comma 2, c.p.p. e che, nella ricorrenza delle condizioni di legge, nella anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del dpr 30 maggio 2002 n. 115, per la nomina del difensore e del consulente tecnico; con la precisazione che, laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *octies*, 612 *bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *quinquies* e 609 *undecies* c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente [ora: non superiore a EURO 11.528,41, in virtù di quanto disposto dall'articolo unico del d.m. 7 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. 12 agosto 2015 n. 186].

Il nominando difensore può e deve essere in grado di fornire tutte le pertinenti indicazioni e informazioni utili per la soddisfazione dei propri interessi, nell'ambito del procedimento penale.

Si avvisa, comunque, che, laddove si abbia subito un danno dal reato, in qualità di danneggiato dal reato, si ha la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, per ottenere il risarcimento del danno, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 74 s. c.p.p.

Si avvisa, altresì, delle facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato secondo la disciplina di cui all'articolo 335 c.p.p., rivolgendo formale istanza all'ufficio competente della Procura della Repubblica, e di chiedere di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, per poter proporre opposizione, secondo la disciplina di cui all'articolo 408 c.p.p., salve le ipotesi che si tratti di delitti commessi con violenza alla persona in cui è comunque dovuto l'avviso dell'eventuale archiviazione.

Si avvisa ancora che, se il reato è procedibile a querela, il procedimento penale può comunque essere definito con la remissione di querela e la accettazione della controparte; salve le ipotesi di querela irrevocabile [cfr., in particolare, articolo 609 *septies* c.p., per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni] e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di rimessione della querela [cfr., in particolare, articolo 612 *bis* c.p., per il reato di atti persecutori, che richiede una remissione di querela "processuale", ossia presentata solo alla autorità giudiziaria procedente].

Si avvisa che, sempre se il reato è procedibile a querela, e rientra nella competenza del giudice di pace, il procedimento può essere definito favorendo la conciliazione tra le parti [e, quindi, la remissione della querela], mediante eventualmente un'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio [cfr. articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274]".

Si avvisa della facoltà di richiedere di essere informati, in caso di delitti commessi con violenza alla persona, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'eventuale evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato , nonché della volontaria sottrazione dell'interessato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva; ciò salvo che, secondo apprezzamento dell'autorità procedente, risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato [cfr. articolo 90 *ter* c.p.p.].

Si avvisa, altresì, del fatto che, laddove ricorrano i presupposti di legge ed il reato lo consenta [deve trattarsi di un reato sanzionato con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento], il pubblico ministero potrebbe determinarsi a chiedere l'archiviazione per la particolare

tenuità del fatto, potendosi in proposito esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p. nel caso presentando formale motivata opposizione" [v. *facsimile allegato]*.

**

Resta da precisare che una innovazione importante ricavabile dal *novum* normativo è quella di assicurare l'informazione "in una lingua comprensibile" [cfr. articolo 90 *bis*, comma 1, c.p.p.].

Ne deriva che in calce all'avviso il funzionario dovrà riportare l'indicazione della conoscenza della lingua italiana. In difetto, provvederà alla consegna dell'avviso nella lingua in concreto "comprensibile".

In via di prima applicazione, l'avviso sarà tradotto in inglese, francese, tedesco e arabo. Nel tempo, a seconda delle esigenze, si provvederà a tradurlo in altre lingue.

La Dirigenza è pregata attivarsi per le traduzioni.

**

E' opportuno che da tale incombente non si prescinda anche nel caso in cui la denuncia/querela sia presentata tramite difensore di fiducia ritualmente nominato, in ragione degli specifici avvisi previsti per l'attivazione della procedura definitoria della particolare tenuità del fatto.

Sul tema, se opportuno, per l'Ufficio di Procura si tornerà con apposito ulteriore atto di indirizzo, anche in ragione delle problematiche applicative, in tema di lingua e di assistenza linguistica, derivanti dalla previsione di cui all'articolo 107 *ter* delle disposizioni di attuazione c.p.p.

Informazione alla vittima: gli incombenti per la polizia giudiziaria

Come anticipato, tenuta a soddisfare agli obblighi di informazione di che trattasi **è anche la polizia giudiziaria**, giacchè l'informazione di cui all'articolo 90 *bis* c.p.p. integra quella più generale di cui all'articolo 101, comma 1, c.p.p.

Si è ovviamente consapevoli che, soprattutto per gli operatori di polizia giudiziaria, può non essere semplice apprezzare se si sia in presenza di un reato rispetto al quale il denunciante/querelante debba ritenersi o no persona offesa[7]. Basti pensare alle difficoltà

[7] La persona offesa dal reato (o soggetto passivo) è il titolare del bene protetto dalla norma penale che, quindi, subisce l'offesa essenziale per la sussistenza del reato. Tale nozione, come è noto, va distinta da quella di danneggiato dal reato, che è colui che soffre un danno risarcibile ed è titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento e che può costituirsi, a tal fine, parte civile: nel codice di rito, al soggetto

interpretative che hanno caratterizzato i reati contro la fede pubblica e che, tuttora, caratterizzano il reato di abuso d'ufficio.

Nel dubbio, allora risulta metodica più conveniente quella di dare **in calce al verbale di ricezione della denuncia/querela l'informazione di che trattasi, nella stessa identica forma riportata sopra per l'Ufficio della Procura** [*con la presente si revocano precedenti altri moduli, che pure erano ampiamente satisfattivi delle esigenze rappresentate dal legislatore, a seguito di una rinnovata valutazione delle indicazioni fornite dal legislatore*: cfr. in particolare quelli di cui alla nota in data 14 marzo 2016 di questo Ufficio]. Per comodità ovviamente ben può essere utilizzato il contenuto dell'atto allegato di cui *supra* che, a richiesta sarà inviato in formato editabile.

**

Per l'effetto, si pone la seguente regola di indirizzo: se la denuncia/querela è ricevuta dalla polizia giudiziaria all'incombente informativo deve procedere l'organo che l'ha raccolta: pur non essendo prevista espressamente alcuna nullità, si tratta di incombente che va inderogabilmente assolto, nei termini suddetti, giacchè un ritardo potrebbe pregiudicare il compiuto esercizio delle facoltà defensionali.

Il mancato assolvimento dell'obbligo potrà importare l'irricevibilità dell'informativa che sarà resa ai fini dell'espletamento dell'incombente omesso.

**

Le SS.VV. sono pregati di darne informazioni alle dipendenti articolazioni territoriali, affinchè ottemperino alle suddette indicazioni.

Sarà comunque mia cura organizzare incontro/incontri illustrativi delle suddette tematiche.

Si ringrazia per la collaborazione.

Bologna. 9 settembre 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
GIUSEPPE AMATO

CANCELLIERE B3
Dr.ssa Lidia Moschieri

passivo sono attribuiti diritti e facoltà che invece non competono al danneggiato civile, il quale è completamente assente dalla fase delle indagini preliminari, non potendo costituirsi parte civile.

INTESTAZIONE DATI UFFICO PG

Prot.

Luogo e data

OGGETTO:- Notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. TRIBUNALE
contro NOTI ☐ IGNOTI ☐

Alla PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE
via Garibaldi, 6
BOLOGNA

COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO

1) INDAGATO: _____
nato a _____ il _____ residente _____
Codice CUI _____

2) INDAGATO: _____
nato a _____ il _____ residente _____
Codice CUI _____

3) INDAGATO: _____
nato a _____ il _____ residente _____
Codice CUI _____

PERSONE OFFESE:

1) _____ nato a _____ il _____
residente a _____
Avviso ex art. 408 c.p.p. Si ☐ No ☐

2) _____ nato a _____ il _____
residente a _____
Avviso ex art. 408 c.p.p. Si ☐ No ☐

3) _____ nato a _____ il _____
residente a _____
Avviso ex art. 408 c.p.p. Si ☐ No

a) REATO:

Consumato ☐

Accertato ☐ Data

Denunciato ☐ Luogo

Riferito a: Indagato 1 ☐

Indagato 2 ☐

Indagato 3 ☐

b) REATO:

Consumato ☐

Accertato ☐ Data

Denunciato ☐ Luogo

Riferito a: Indagato 1 ☐

Indagato 2 ☐

Indagato 3 ☐

c) REATO:

Consumato ☐

Accertato ☐ Data

Denunciato ☐ Luogo

Riferito a: Indagato 1 ☐

Indagato 2 ☐

Indagato 3 ☐

ARRESTO/FERMO DI CUI SI CHIEDE LA CONVALIDA

SI NO

SEQUESTRO DI CUI SI CHIEDE LA CONVALIDA

SI NO

PERQUISIZIONE DI CUI SI CHIEDE LA CONVALIDA

SI NO

Qualifica e firma responsabile ufficio

PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BOLOGNA – Scheda di iscrizione

Delitto ☐ Contravvenzione ☐

Si dispone l'iscrizione:

☐ sul registro mod. 21: come da scheda sopra riportata/con la seguente variazioni: (Mon. ☐ Coll. ☐)
.....
.....

☐ sul registro mod. 44: come da scheda sopra riportata/con la seguente variazioni: .....
.....
.....

☐ sul registro mod. 45 A.R.:.....
.....
.....

☐ sul registro mod. 21bis: come da scheda sopra riportata/ con la seguente variazione: .....
.....
.....

☐ sul registro mod. 44 GDP: come da scheda sopra riportata/ con la seguente variazione: .....
.....
.....

☐ sul registro Anonimi .....
.....

Si designa il magistrato:.....

Bologna, lì .....

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

_____

Iscritto al n° _____ data _____

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE

Data prescrizione_____

IL MAGISTRATO DESIGNATO

INTESTAZIONE UFFICIO DI POLIZIA

Nr.

Bologna, li

OGGETTO: Trasmissione denunce a carico di ignoti *ex* articolo 107 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
MESE DI SETTEMBRE 2016

Alla PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di BOLOGNA

---==oOo==---

Nr. Ord.	Numero notizia reato	Cognome e nome parte offesa	Data denuncia	Data evento	Luogo del fatto	Norma violata	Note[1]

Firma responsabile
Ufficio di polizia

[1] Colonna dove annotare il numero di registrazione dell'ufficio giudiziario per il riscontro alla polizia giudiziaria.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di BOLOGNA

Avviso alla persona offesa
(Artt. 90 bis cpp e 101 c.p.p.)

In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si avvisa l'interessato, se ed in quanto persona offesa dal reato, che, in quanto tale, per l'esercizio e le facoltà ad essa attribuite dal codice di procedura penale, può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, comma 2, c.p.p. e che, nella ricorrenza delle condizioni di legge, nella anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del dpr 30 maggio 2002 n. 115, per la nomina del difensore e del consulente tecnico; con la precisazione che, laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *octies*, 612 *bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *quinquies* e 609 *undecies* c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente [ora: non superiore a EURO 11.528,41, in virtù di quanto disposto dall'articolo unico del d.m. 7 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. 12 agosto 2015 n. 186].

Il nominando difensore può e deve essere in grado di fornire tutte le pertinenti indicazioni e informazioni utili per la soddisfazione dei propri interessi, nell'ambito del procedimento penale.

Si avvisa, comunque, che, laddove si abbia subito un danno dal reato, in qualità di danneggiato del reato, si ha la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, per ottenere il risarcimento del danno, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 74 s. c.p.p..

Si avvisa, altresì, delle facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato secondo la disciplina di cui all'articolo 335 c.p.p., rivolgendo formale istanza all'ufficio competente della Procura della Repubblica, e di chiedere di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, per poter proporre opposizione, secondo la disciplina di cui all'art. 408 c.p.p., salve le ipotesi che si tratti di delitti commessi con violenza alla persona in cui è comunque dovuto l'avviso dell'eventuale archiviazione.

Si avvisa ancora che, se il reato è procedibile a querela, il procedimento penale può comunque essere definito con la remissione di querela e la accettazione della controparte: salve le ipotesi di querela irrevocabile [cfr., in particolare, articolo 609 *septies* c.p., per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni] e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di rimessione della querela [cfr., in particolare, articolo 612 *bis* c.p., per il reato di atti persecutori, che richiede una remissione di querela "processuale", ossia presentata solo alla autorità giudiziaria procedente].

Si avvisa che, sempre se il reato è procedibile a querela, e rientra nella competenza del giudice di pace, il procedimento può essere definito favorendo la conciliazione tra le parti [e, quindi, la remissione della querela], mediante eventualmente un'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio [cfr. articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274].

Si avvisa della facoltà di richiedere di essere informati, in caso di delitti commessi con violenza alla persona, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'eventuale evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'interessato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva; ciò salvo che, secondo apprezzamento dell'autorità procedente, risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato [cfr. articolo 90 *ter* c.p.p.].

Si avvisa, altresì, del fatto che, laddove ricorrano i presupposti di legge ed il reato lo consenta [deve trattarsi di un reato sanzionato con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento], il pubblico ministero potrebbe determinarsi a chiedere l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, potendosi in proposito esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 bis, c.p.p, nel caso presentando formale motivata opposizione" [v. fac- simile allegato].

Si da atto che l'interessato, espressamente interpellato, ha dichiarato di avere conoscenza della lingua italiana.

Bologna,

l'Ufficiale di polizia giudiziaria

Per presa visione e ritiro di copia